

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12 – bis legge 3/2012

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti ;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti secondo quanto specificato nel piano medesimo;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Roma, a cura del professionista.

Roma, 3 gennaio 2023

Il Giudice Delegato

*Il giudice
col riferimento del decreto che
precede CONFERMA l'atto CRISTINA
SAVORELLI quale frutto della
procedura in oggetto -
Roma 3/1/2023*

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 12 APR, 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FERNANDO BUFFI





TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 6 e ss. L. n. 3/12 iscritto al n. 13825 del Registro Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2017

Visto il ricorso depositato in data 4 novembre 2021 con il quale la signora _____ ed il signor _____ coadiuvati dall'avv. Cristina Savorelli, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli art. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

rilevato che, ritenuta la proposta conforme ai requisiti di cui ai citati articoli, si è proceduto alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012 e si è disposta, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato che, come comunicato dall'OCC alcun creditore ha sollevato opposizione avverso il predetto piano del consumatore;

ritenuto, dunque, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 legge 3/2012, atteso che l'attestatore, nella relazione e nelle osservazioni successive, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato la cause di indebitamento nonché l'incapienza del patrimonio del ricorrente e la fattibilità del piano;

